



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SINDACATO AUTONOMO BANCARI
P I S A

NEWS PREVIDENZA

Pensioni - riscatto o accredito figurativo della maternità



La lavoratrice in **maternità** può chiedere, a seconda dei casi, l'**accredito** dei contributi figurativi o il loro **riscatto** ai fini previdenziali.

Due procedure distinte, entrambe utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. Vediamo in quale caso è possibile ricorrere all'una o all'altra e come fare.

Congedo di maternità e parentale

Bisogna in primo luogo distinguere tra:

- contributi accreditabili per i periodi di **astensione obbligatoria**
- contributi riscattabili per l'**astensione facoltativa**

Mentre l'accredito è gratuito (ma è necessario farne richiesta), sono invece previsti dei costi per il riscatto dei contributi relativi ai periodi di maternità:

L'astensione obbligatoria dal lavoro, il cosiddetto **congedo di maternità**, ha una durata di 5 mesi (solitamente 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e 3 successivi, ma anche in modalità 1+4 e, con la Legge di Bilancio 2019, anche per intero dopo il parto, a patto di avere il benestare del medico per lavorare durante tutta la gravidanza);

L'astensione facoltativa per gravidanza, il cosiddetto **congedo parentale**, offre a madri e padri la possibilità di assentarsi per un determinato monte di ore, sfruttando specifici permessi previsti per questo scopo.

Accredito congedo di maternità

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità è coperto da un'**indennità sostitutiva** erogata dall'INPS, ma non da un **accredito** automatico dei contributi previdenziali. La **copertura contributiva** di questo periodo deve essere **richiesta dalla lavoratrice** stessa, presentando apposita domanda all'INPS, allegando

l'autocertificazione in sostituzione del certificato per riassunto dell'atto di nascita del bambino. Si tratta di contributi figurativi che vengono accreditati, una volta richiesti, del tutto **gratuitamente**.

Possono **ottenere l'accredito** figurativo tutte le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo obbligatorio di maternità e che abbiano maturato almeno un contributo settimanale in tutta la vita assicurativa, purché il periodo per il quale si chiede l'accredito figurativo dei contributi si collochi nell'ambito di un **rapporto di lavoro** per il quale sussista l'obbligo del versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per richiedere l'accredito di contributi figurativi per la maternità in un periodo al di **fuori di un rapporto di lavoro** è necessario che la lavoratrice possa far valere **almeno 5 anni di contributi** versati per attività lavorativa subordinata.

A seconda di quando sia avvenuto il parto, è possibile distinguere diversi periodi di contributi **accredibili gratuitamente** a seconda della data di evento:

- **entro il 17 gennaio 1972**: 3 mesi precedenti la data presunta del parto e le 8 settimane successive per le lavoratrici dell'industria, per le 8 settimane precedenti alla data presunta del parto e le 8 successive per le addette ai lavori agricoli, per le 6 settimane precedenti dalla data presunta del parto e per le 8 successive per le lavoratrici degli altri settori;
- **dal 18 gennaio 1972 al 31 dicembre 1999**: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi;
- **dopo il 1° gennaio 2000**: oltre al riscatto dei contributi figurativi per i 2 mesi antecedenti e per i 3 successivi al parto, è possibile richiedere – in alternativa – l'accredito di quelli per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), ma solo se il medico specialista del SSN o quello competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro abbia certificato che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In ogni caso, è accreditabile figurativamente anche il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto.

Riscatto congedo parentale

Diverso il caso dell'astensione facoltativa, per il quale si rende necessario un vero e proprio **riscatto dei contributi previdenziali** a fronte del **pagamento** di una certa somma a carico del richiedente. Anche in questo caso è necessario che la lavoratrice presenti apposita **domanda** alla sede INPS territorialmente competente, unitamente ad autocertificazione attestante tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

Anche in questo caso vanno precisate alcune differenze a seconda del periodo in cui è avvenuto il congedo:

- **tra il 4 gennaio 1951 e il 17 gennaio 1972**: il riscatto può essere richiesto solo dalla madre per il periodo successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
- **tra il 18 gennaio 1972 e il 17 dicembre 1977** (Legge 1204/1971): il riscatto può essere richiesto solo dalla madre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino;
- **tra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000** (Legge 903/1977): il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso;
- **dal 28 marzo 2000** (Legge 53/2000): il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

Per richiedere il riscatto dei contributi per i periodi di astensione facoltativa per maternità è necessario aver versato **almeno 260 contributi settimanali** di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione), compresi i periodi in cui vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro, come nei periodi di ferie, malattia retribuita e così via.

Per calcolare l'**onere del riscatto** si tiene conto dell'età, del periodo da riscattare, del sesso del richiedente e della retribuzione media settimanale percepita. Il calcolo si differenzia in base al periodo di maternità da riscattare:

- per i **periodi precedenti al 1° gennaio 1996**, l'onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione;
- per i **periodi successivi al 1° gennaio 1996**, l'onere è calcolato secondo i criteri della riserva matematica se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retribuita potendo far valere

almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e con il **calcolo percentuale**, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.

Lavoratori Precoci

I **lavoratori precoci** sono tutte quelle persone che siano entrate nel mondo del lavoro prima del compimento della maggiore età. Si tratta quindi di una categoria di lavoratori che, prima della Riforma Fornero del 2012, raggiungeva i **40 anni di contributi** necessari alla pensione con un'età anagrafica anche antecedente i 60 anni.

Con la pensione di anzianità abolita sono persone che, come tutte le altre, **devono invece ora raggiungere i 42 anni e 10 mesi** di contributi nel caso siano **uomini**, **41 anni e 10 mesi nel caso siano donne**.

Dopo anni di discussione e lotte sindacali per re introdurre un tetto massimo contributivo di 41 anni per uomini e donne, è la cosiddetta **quota 41**, l'articolo 1 co. 199 della [Legge di Bilancio 2017](#) ha dato il via libera per questo tipo di intervento almeno in favore di categorie di lavoratori che abbiano condizioni lavorative e/ economiche particolarmente disagiate.

I lavoratori precoci possono quindi **accedere alla quota 41**, a prescindere dalla età anagrafica, a patto che prima dei 19 anni abbiano lavorato per **almeno 12 mesi effettivi**, anche non continuativi, e abbiano maturato l'**anzianità contributiva** necessaria al 31 Dicembre 1995. L'assegno spettante alle pensioni quota 41 viene quindi calcolato con il **sistema misto**.

Quota 100: identikit dei beneficiari

Maggioranza di uomini fra i beneficiari, soprattutto nel privato e fra gli autonomi, pensione più bassa ma per più anni: tutti i calcoli e gli esempi INPS sulla Quota 100.

Calcolo stipendio netto e pensione con quota 100

Lavoratori con lunghe carriere contributive nati dal 1957 al 1959: sono coloro ai quali, per come è formulata la legge e per il contesto normativo in cui si inserisce, **conviene** maggiormente utilizzare la **quota 100**. Sono informazioni emerse da rilevazioni INPS, fornite in una recente audizione parlamentare, nell'ambito della conversione in legge del dl 4/2019.

Partiamo dai **beneficiari**, potenziali della nuova forma di pensione anticipata: più di un quinto della platea **quota 100** è rappresentato da dipendenti del privato oppure lavoratori autonomi (soprattutto maschi, residenti al Nord). Per un terzo sono invece dipendenti pubblici (sono donne il 19,3% del totale, contro il 14,8% dei colleghi), più del doppio rispetto alla loro quota di occupazione.

In tutti i casi, gli uomini rappresentano oltre il 62% della platea degli aventi diritto.

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE STIMATA DEL MAGGIOR NUMERO DI PENSIONI A FINE
2019 LIQUIDATE CON
"QUOTA 100" (62/38)**

COMPARTO	M	F	M+F
Dipendenti privati	34,1%	13,7%	47,8%
Lavoratori autonomi	13,7%	4,4%	18,1%
Dipendenti pubblici	14,8%	19,3%	34,1%
Totale complessivo	62,6%	37,4%	100,0%

Per quanto riguarda gli **importi medi delle pensioni**, in genere si tratta di trattamenti superiori ai 30mila euro. Le caratteristiche fin qui esposte dipendono sostanzialmente dal requisito contributivo, pari a 38 anni. Fatta questa premessa, il **vantaggio** che ogni lavoratore può avere dall'applicazione della quota 100 dipende dagli **anni di anticipo** rispetto alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata, nonché dal profilo salariale.

In generale, i principali beneficiari sono lavoratori con lunghe carriere contributive che appartengono alle classi 1957, 1958 e 1959: possono andare in pensione fino a cinque anni prima, con una riduzione solo parziale dell'assegno.

Un **esempio** specifico: lavoratore con retribuzione di 40mila euro annui, continuità lavorativa, 62 anni e 38 anni di contributi. Ritirandosi subito, con **4 anni di anticipo**, subirà una **riduzione** della pensione del **20%** (sia di vecchiaia sia anticipata); aspettando altri **2 anni** la riduzione scende al 13%. Non si tratta di una penalizzazione sul calcolo della pensione ma solo di un effetto di un **montante** contributivo meno sostanzioso.

C'è però il **vantaggio** che, utilizzando la quota 100, si prende la pensione per più anni.

Calcolando anche questa componente (e facendo una serie di complessi calcoli attuariali), ritirandosi 4 anni prima con la quota 100 c'è un vantaggio previdenziale complessivo intorno ai **12mila euro** rispetto alla pensione di vecchiaia e di **20mila euro** rispetto a quella anticipata.

Pensione in "quota 100" con decorrenza 2019 rispetto alla pensione con requisiti ordinari

(importi in euro 2019)

Retribuzione annua 2018 = 40.000 €

	Anticipo in anni	Anno decorrenza pensione req. ordinari	Importo lordo pensione mensile quota 100 (1)	Importo lordo pensione mensile requisiti ordinari * (2)	Aumento della ricchezza pensionistica v.a.	% (2)/(1)-1
Rispetto alla vecchiaia	2,50	2021	€ 2.045	€ 2.322	€ 2.900	13,55%
	4,00	2023	€ 2.018	€ 2.433	€ 12.000	20,56%
Rispetto alla pensione anticipata	3,00	2022	€ 2.075	€ 2.358	€ 12.600	13,64%
	4,50	2023	€ 1.978	€ 2.410	€ 20.300	21,84%